

**CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELLA L.R. N. 2/1977 E DELLA L. N. 10/2013**

**INDICE**

1. *Ambito di applicazione*
2. *Beneficiari*
3. *Competenza dell'istruttoria delle domande di finanziamento e tempistica di riferimento*
4. *Tipologie di intervento ammissibili*
5. *Contenuti e criteri di ammissibilità della domanda di finanziamento*
6. *Piano di gestione pluriennale*
7. *Presentazione della domanda di finanziamento*
8. *Istruttoria delle domande di finanziamento*
9. *Disciplina degli interventi urgenti per assicurare le condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità*
10. *Realizzazione degli interventi*
11. *Liquidazione delle spese*

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono oggetto di intervento gli esemplari arborei tutelati a livello regionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e gli esemplari riconosciuti come Alberi Monumentali d'Italia (AMI) tutelati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 10/2013.

**2. BENEFICIARI**

I beneficiari dei finanziamenti degli alberi tutelati a livello regionale, ai sensi della L.R. n. 2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", sono gli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela, così come individuati dai singoli Decreti del Presidente della Giunta regionale di apposizione del vincolo.

I beneficiari dei finanziamenti degli alberi tutelati a livello nazionale, ai sensi della Legge n. 10/13 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, sono gli Enti pubblici ai quali è affidata la tutela.

### 3. COMPETENZA DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna è il soggetto competente che curerà l'istruttoria relativa alle domande di finanziamento presentate dagli Enti ai quali è affidata la tutela con la seguente tempistica:

| ATTIVITA'  | ANNUALITA'           | SCADENZA   |
|--|----------------------|--|
| <b>Presentazione della domanda di finanziamento</b>                          | Annualità 2022       | entro il 30 settembre 2021   |
|  | Annualità successive | entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di finanziamento                      |
| <b>Approvazione della graduatoria</b>  | Annualità 2022       | entro il 31 dicembre 2021  |
|  | Annualità successive | entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di finanziamento                   |
| <b>Realizzazione degli interventi</b>  | Annualità 2022       | entro il 31 dicembre 2022  |
|  | Annualità successive | entro il 31 dicembre dell'anno di finanziamento  |
| <b>Presentazione della documentazione per la rendicontazione delle spese</b> | Annualità 2022       | entro il 31 gennaio 2023   |
|  | Annualità successive | entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della realizzazione degli interventi |

### 4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

L'assoggettamento alla tutela degli alberi monumentali ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti e, più specificatamente, sono fatti salvi gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e sanitario degli stessi, previo parere obbligatorio vincolante del Servizio Fitosanitario regionale per gli alberi monumentali tutelati a livello regionale e previo parere/comunicazione del Ministero delle politiche agrarie, alimentari e forestali per gli alberi tutelati a livello nazionale.

Pertanto, gli interventi ritenuti ammissibili riguardano il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero, di miglioramento della funzionalità fisiologica, di tutela della zona di protezione, nonché gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

Non è ammesso il finanziamento degli interventi di abbattimento degli alberi tutelati.

Nello specifico, le tipologie ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

- a) interventi di arboricoltura quali la rimonda del secco, la potatura della chioma e la rifilatura dei monconi di branche spezzate, malate o pericolose;
- b) posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio, manutenzione e ripristino di sistemi di ancoraggio esistenti;

- c) interventi di difesa fitosanitaria;
- d) trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo, quali, ad esempio, pacciamatura organica e inoculo di microorganismi e sostanze biologiche;
- e) interventi indiretti sulla morfologia del suolo per evitare ristagni d'acqua;
- f) concimazioni;
- g) posa in opera di steccati e/o recinzioni a delimitazione della zona di protezione dell'albero;
- h) realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all'interno della zona di protezione dell'albero;
- i) posa in opera di cartelli segnaletici conformi alle indicazioni della linea grafica regionale all'esterno dell'area di protezione dell'albero;
- j) ogni altro intervento, diretto o indiretto, avente per obiettivo la conservazione o il miglioramento delle condizioni vegetative dell'albero.

Per quanto concerne gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d, f), h) e j) è obbligatorio che vengano effettuate preliminarmente valutazioni fitopatologiche e di stabilità attraverso valutazione visiva (VTA).

Con riferimento agli interventi sopra indicati, si specifica che la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è un'area fisica di rispetto ben delineata, atta a tutelare la zona dell'apparato radicale deposto a garantire vitalità e stabilità strutturale all'albero.

Indipendentemente dalla specie, per gli alberi monumentali tale zona di protezione non potrà essere inferiore ad un'area di raggio pari a 20 m partendo dall'esterno del fusto dell'albero e, comunque, deve essere superiore alla proiezione al suolo della chioma, ad eccezione delle situazioni in cui il contesto esistente sia già compromesso.

## **5. CONTENUTI E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

La domanda di finanziamento deve:

- a) indicare con precisione gli esemplari oggetto dell'intervento, il riferimento al provvedimento di tutela (D.P.G.R.) e il numero di codice identificativo (ID) del soggetto tutelato;
- b) contenere un'analisi fitopatologica e bio-meccanica degli esemplari arborei oggetto di intervento, completa di scheda di analisi visiva (VTA) e documentazione fotografica, redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività;
- c) illustrare le motivazioni, gli obiettivi e la tempistica degli interventi con apposita relazione che descriva l'intervento in maniera dettagliata corredata da immagini fotografiche e da quant'altro ritenuto necessario ad illustrare efficacemente la proposta di intervento;
- d) allegare il preventivo delle ditte specializzate ad eseguire gli interventi e la relativa visura camerale che ne attesti la specializzazione per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali mediante la tecnica di arrampicata su fune (*tree-climbing*) e/o l'utilizzo della PLE; gli addetti che operano sugli alberi monumentali devono essere provvisti di titoli di studio inerenti il campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e/o

altre specializzazioni, quali lauree, diplomi o certificazioni professionali attinenti, quali ETT (*European Tree Technician*), ETW (*European Tree Worker*) e VetCert (*Certified Veteran Tree Specialist*); il preventivo dovrà, inoltre, quantificare analiticamente i costi delle diverse attività in cui si articolano gli interventi, nonché il costo totale comprensivo di IVA;

- e) allegare il consenso del soggetto proprietario dell'albero all'esecuzione degli interventi previsti nella domanda di finanziamento o in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore che ne certifichi il consenso;

Inoltre, la richiesta dovrà contenere:

- a) per gli alberi tutelati a livello nazionale (art. 7, L. n. 10/13): il parere o la comunicazione di cui alla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 adottata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (in applicazione dell'art. 7 della Legge n. 10/13 e degli artt. 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e da sue successive future modifiche ed integrazioni);
- b) per gli alberi che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 42/04 e seguenti, o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione, ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

Se non presente al momento della domanda, la suddetta documentazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima dell'approvazione della graduatoria da parte della Regione, pena la decadenza della domanda stessa.

Per quanto concerne gli alberi monumentali tutelati a livello regionale (art. 6, L.R. n. 2/77): sarà cura del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, acquisire il parere del Servizio fitosanitario regionale.

Per quanto riguarda i Piani di gestione pluriennali dovranno, altresì, essere completi della documentazione di cui al successivo punto 6 "Piano di gestione pluriennale".

Qualora le domande di finanziamento siano relative a più esemplari tutelati, risulta necessario fornire le informazioni di dettaglio di cui sopra per ciascuno di essi.

La domanda di finanziamento sarà ritenuta ammissibile qualora vi sia la presenza della documentazione completa sopracitata; in caso di mancanza di uno o più documenti, è possibile integrare la documentazione inviandola al Servizio competente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta ufficiale di integrazione documentale, pena la decadenza della domanda.

La mancata ottemperanza alle procedure regionali e ministeriali vigenti prevede l'esclusione all'accesso del finanziamento.

Tali interventi saranno finanziati al 100% in base alla graduatoria, fino ad un importo massimo di Euro 20.000,00 per annualità di finanziamento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## **6. PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE**

È auspicata l'elaborazione di un Piano di gestione pluriennale che comprenda due o più interventi ammissibili a finanziamento di cui al precedente punto 4 "Tipologie di intervento ammissibili", al fine di conferire un carattere di continuità alla gestione dell'albero o degli alberi monumentali ed evitare di richiedere autorizzazioni per ogni singolo intervento.

La cura di un albero in fase di maturità o addirittura di senescenza deve essere costante nel tempo, puntuale e calibrata sulle capacità di adattamento alle variazioni dello stesso.

Il Piano di gestione ha il compito di definire, in modo coordinato e coerente nel tempo, quelli che sono gli interventi atti a perseguire gli obiettivi di conservazione e di miglioramento delle condizioni di vita dell'albero, di sicurezza degli utenti, ma anche di un efficiente uso delle risorse economiche a disposizione.

Il Piano deve avere durata variabile tra i 3 e i 5 anni e, oltre alla documentazione prevista al punto 5 "Contenuti e criteri di ammissibilità della domanda di finanziamento", deve possedere i seguenti elementi imprescindibili:

- a) analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'albero o degli alberi, complete di scheda di analisi visiva e documentazione fotografica;
- b) descrizione dettagliata di tutti gli interventi di cura da compiersi nell'arco della sua vigenza;
- c) tempistica di realizzazione degli stessi attraverso un adeguato cronoprogramma che evidenzia gli interventi da sostenere per ogni anno del Piano e la relativa corrispondente quantificazione economica;
- d) atto di approvazione del Piano da parte dell'Ente di gestione al quale è affidata la tutela.

Il Piano di gestione pluriennale deve essere redatto e firmato da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività.

Gli interventi descritti e programmati nel Piano di gestione pluriennale approvato dall'Ente di gestione e ammesso al finanziamento non sono soggetti ad ulteriori autorizzazioni, ma ogni anno deve essere formalizzata la domanda di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna entro i termini di scadenza del bando.

Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano di gestione dovessero cambiare in base a nuove esigenze di salvaguardia degli esemplari arborei attestate da una più recente analisi fitopatologica e bio-meccanica effettuata da parte di un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale, l'Ente al quale è affidata la tutela dovrà presentare la variante del Piano con l'indicazione dei nuovi interventi, il nuovo cronoprogramma, i relativi costi e allegare la nuova documentazione tecnica e le nuove autorizzazioni o pareri.

La richiesta di modifica al Piano di gestione dovrà essere inviata per gli alberi tutelati a livello regionale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, mentre per gli esemplari tutelati a livello nazionale la richiesta va inoltrata anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che valuteranno se accoglierla, in toto o in parte, o respingerla.

Al fine di tenere aggiornata la banca-dati regionale e nazionale, l'Ente al quale è affidata la tutela è tenuto a relazionare, con cadenza annuale, circa lo stato di applicazione del Piano, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per gli alberi tutelati a livello regionale e anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli alberi tutelati a livello nazionale (Alberi Monumentali d'Italia).

## 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La domanda di finanziamento deve essere presentata dall'Ente al quale è affidata la tutela dell'albero.

Il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi è fissato al 30 settembre 2021 per l'annualità 2022 mentre per l'annualità successive la scadenza è fissata al 30 aprile dell'anno precedente a quella di finanziamento.

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna può riaprire i termini della presentazione delle domande, attraverso opportuna divulgazione, qualora, una volta espletata l'istruttoria delle candidature, risultino disponibili ulteriori risorse per l'annualità di riferimento, rispettando, comunque, i termini fissati per l'approvazione della graduatoria.

## 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a redigere la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Per la formazione della graduatoria saranno riconosciuti prioritariamente gli interventi contenuti nel Piano di gestione pluriennale, così come delineato al precedente punto 6.

Per la formazione della graduatoria i restanti interventi verranno ordinati secondo i seguenti punteggi:

| Interventi ammessi  | Punteggio |
|---|-----------|
| Interventi di arboricoltura quali la rimonda del secco, la potatura della chioma e la rifilatura dei monconi di branche spezzate, malate e pericolose, considerati urgenti.<br><br>Sono da considerarsi urgenti gli interventi senza i quali, nel breve periodo, verrebbe meno il mantenimento della funzionalità e della stabilità dell'albero o parti di esso; tale urgenza deve essere comprovata da valutazioni fitopatologiche e di stabilità presenti nella domanda di finanziamento. Questi interventi possono anche essere volti all'eliminazione dello stato di rischio connesso al cedimento dell'albero o parti di essi. | 25        |
| Posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio, manutenzione e ripristino di sistemi di ancoraggio esistenti, considerati urgenti.<br><br>L'urgenza deve essere comprovata da valutazioni fitopatologiche e di stabilità presenti nella domanda di finanziamento. Questi interventi possono anche essere volti all'eliminazione dello stato di rischio connesso al cedimento dell'albero o parti di essi.   | 25        |
| Interventi di arboricoltura quali la rimonda del secco, la potatura della chioma e la rifilatura dei monconi di branche spezzate, malate e pericolose, classificati come non urgenti  | 10        |

|   |    |
|---|----|
| Posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio, manutenzione e ripristino di sistemi di ancoraggio esistenti, classificati come non urgenti | 10 |
| Interventi di difesa fitosanitaria  | 6  |
| Trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo, quali, ad esempio, pacciamatura organica e inoculo di microrganismi e sostanze biologiche      | 5  |
| Interventi indiretti sulla morfologia del suolo per evitare ristagni d'acqua  | 4  |
| Realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all'interno della zona di protezione dell'albero   | 3  |
| Concimazioni  | 2  |
| Posa in opera di steccati e/o recinzioni a delimitazione della zona di protezione dell'albero   | 2  |
| Posa in opera di cartelli segnaletici conformi alle indicazioni della linea grafica regionale all'esterno dell'area di protezione dell'albero           | 1  |
| Ogni altro intervento, diretto o indiretto, avente per obiettivo la conservazione o il miglioramento delle condizioni vegetative dell'albero            | 1  |

I punteggi relativi ai singoli interventi a carico dello stesso esemplare, appartenenti ad una stessa azione, si possono cumulare.

A parità di punteggio sono prioritari gli interventi relativi agli alberi che ricadono in area pubblica; in secondo luogo, a parità di punteggio, vale l'ordine di arrivo delle domande.

## **9. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI PUBBLICA INCOLUMITA'**

Al verificarsi di un reale imminente pericolo o di casi di improvvisa criticità tali da rendere necessario un intervento urgente per assicurare le condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità, si procederà secondo i termini e le modalità sotto indicati.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. al verificarsi dei casi sopra citati, con atto motivato, può adottare un'Ordinanza contingibile e urgente di intervento o di abbattimento, da trasmettere tempestivamente al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna. Gli interventi urgenti verranno eseguiti con tempi e modalità indipendenti dalla successiva ed eventuale concessione dei contributi regionali.

Nel caso in cui l'Ente al quale è affidata la tutela dell'albero non sia il Comune stesso, tale Ordinanza deve essere inoltrata anche a tale soggetto pubblico.

In caso di abbattimento non è dovuto alcun finanziamento regionale, mentre nel caso si rendano necessari interventi di potatura o di consolidamento, l'Ente al quale è affidata la tutela dell'albero può fare richiesta di finanziamento che verrà esaminata in fase istruttoria del primo bando regionale aperto.

Nel caso l'urgenza si verificasse successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, il beneficiario può presentare domanda di variante come indicato al successivo punto 10.

La domanda di finanziamento, oltre a quanto indicato al precedente punto 5, dovrà contenere:

- a) l'ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L;
- b) la perizia o la relazione tecnica specialistica che attesti la condizione di pericolosità, specifichi le motivazioni e i danni subiti dall'esemplare, indichi in maniera dettagliata le tipologie e la tempistica degli interventi già effettuati o ancora da effettuarsi;
- c) la documentazione fotografica dalla quale si possono evincere il danno e gli interventi già effettuati o ancora da effettuarsi;
- d) il preventivo che descrive puntualmente le spese necessarie per la successiva realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza o, nel caso in cui l'intervento sia già stato realizzato, la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute.

Al termine dell'intervento, l'Ente al quale è affidata la tutela, invierà tempestivamente al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, la relazione tecnico-specialistica sull'esito dell'intervento unitamente ad una idonea documentazione fotografica.

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e sviluppo della montagna potrà effettuare verifiche in loco.

Nel caso l'intervento urgente riguardi un esemplare tutelato a livello nazionale (art. 7, Legge n. 10/2013) deve essere applicata contestualmente la procedura indicata dalla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 adottata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (in applicazione dell'art. 7 della Legge n. 10/13 e degli artt. 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e da sue successive modifiche ed integrazioni).

## **10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento viene fissato al 31 dicembre dell'anno di finanziamento e cioè quello successivo all'approvazione della graduatoria predisposta dalla Regione, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Nel caso in cui il beneficiario ritenga opportuno modificare gli interventi previsti nella domanda di finanziamento approvata, la variante dovrà essere inoltrata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna che valuterà se accoglierla, in toto o in parte, o respingerla.

## **11. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

Ai fini della liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo la graduatoria approvata dalla Regione, il beneficiario dovrà inviare la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica specialistica di fine lavori;
- b) una documentazione fotografica esaustiva relativa agli esiti degli interventi effettuati;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute contenente copia delle fatture da cui si evincano, in maniera precisa, i costi liquidati per gli interventi effettuati.

A tal fine si precisa che non potranno essere liquidati i costi relativi agli interventi che risultassero diversi da quelli approvati dalla graduatoria regionale.

Nel caso in cui l'intervento finanziato non sia realizzato o non sia conforme ai presenti criteri a quanto approvato dalla graduatoria regionale, è prevista la revoca del contributo assegnato.

Sia in fase di istruttoria della graduatoria che in fase di liquidazione delle spese, la Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette, Foreste e sviluppo della Montagna potrà effettuare verifiche in loco.